

N. 05928/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06194/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6194 del 2013, proposto da:
Antonio D'Ursi, e Salvatore Carratù, rappresentato e difeso da se stessi, con domicilio eletto presso Fabio Sperandeo in
Napoli, via Cilea N.183;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in
Napoli, via Diaz, 11;

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto n. 664 del 2013 della Corte d'appello di Napoli III bis sez civ.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Napoli accoglieva il ricorso proposto per ottenere, a seguito della
irragionevole durata di una procedura giudiziaria, l'equa riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.

Conseguentemente condannava il Ministero intimato a pagare al ricorrente di quel giudizio una somma a titolo di equa riparazione, nonché un mezzo delle spese di lite liquidate in tale misura in euro 2090,00 oltre accessori dovuti per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, nella qualità di difensore tributario delle spese di quel giudizio, afferma che, sino alla data di inizio della procedura di ottemperanza, il Ministero intimato non ha dato esecuzione alla relativa statuizione in suo favore contenuta nel decreto della Corte di Appello, e pertanto chiede ai sensi ed in forza dell'art. 114 del CPA che questo TAR, previa dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato scaturente dalla sentenza in epigrafe, assegni al resistente il termine per procedere al pagamento delle somme sopra indicate, oltre interessi legali dalla data della sentenza, con condanna alle spese del presente procedimento.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2014 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nel merito della pretesa, osserva il Collegio come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione, come da certificato della competente cancelleria rilasciato il 13.1.2014, depositato in giudizio.

Il comma 6, dell'art.3, della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell'indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per Cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto che, secondo il Collegio, può essere equiparato al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.

In tal senso l'art. 112, comma 2, c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484; Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484);

Essendo stato notificato, in formula esecutiva, il 21.8.2013 presso la sede del Ministero della Giustizia sussistono i presupposti di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, secondo cui l'azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all'Amministrazione del titolo esecutivo.

Inoltre l'inerzia del Ministero è illegittima in quanto violativa dell'obbligo, previsto dagli artt. 4 L. n. 2248/1865 e 37 L. n. 1034/71, dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato; al riguardo il Ministero non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l'avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell'adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01).

In particolare, per quanto qui interessa, il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.

Questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere anche nei suoi riguardi a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento omissivo (in termini, C. Stato, IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).

Pertanto il ricorso merita accoglimento e va, conseguentemente, dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di adottare, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione, della presente pronuncia, i provvedimenti esecutivi necessari ad ottemperare all'obbligo di pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate nel decreto della Corte d'Appello di Napoli in epigrafe, come sopra specificate.

Su tale somma –ossia sulle somme liquidate in sentenza per spese legali - spettano gli interessi legali dalla data della sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge od il titolo stabiliscano diversamente.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il

Dirigente della Corte dei conti preposto al Servizio amministrativo unico regionale per la Campania (SUAR Campania) che entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Ministero intimato e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

Le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell'inadempiente Ministero e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, avuto riguardo al carattere di serialità del giudizio. A quest'ultimo riguardo il Collegio precisa che tra le spese liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi al titolo azionato e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano quelle relative alla all'esame, alle copie ed alla notifica del decreto, alla sua registrazione).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone che il Ministero intimato dia esecuzione integrale al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione (o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte). Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale operazione provveda nell'ulteriore termine di 30 giorni, quale Commissario ad acta, il Dirigente della Corte dei conti preposto al Servizio amministrativo unico regionale per la Campania (SUAR Campania).

Pone a carico del Ministero intimato le spese per l'eventuale funzione commissariale che si liquidano sin d'ora nella misura di Euro 500,00(cinquecento/00).

Condanna il Ministero intimato alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 600,00(seicento/00) oltre IVA e CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2014

IL SEGRETARIO